



Maria Gabriella Vittor  
*Maria Gabriella Vittor*

Regione Friuli Venezia Giulia

All'attenzione dell'Assessore

Avv. Paolo Panontin

Presidente del Comitato Faunistico Regionale

**OGGETTO: OSSERVAZIONI al Punto 2 dell'ordine del giorno "P.F.R Parere".**

OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 3 NORMATIVA del Progetto di Piano Faunistico

Manca il richiamo e riferimento alle norme specifiche della Legge Regionale n.6/08 nelle parti relative alla redazione predisposizione e competenze del PFR ovvero agli artt.8, 8 bis ed 8 ter

Come è noto la Regione predispose il Piano faunistico (PFR), quale atto di programmazione generale (art.8 LR 6/08) con l'obbligo di perseguire due obiettivi specifici quali

**a) la tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità** mediante 1) l'individuazione dello stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria; 2) l'analisi delle dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche; 3) l'individuazione delle misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.;

**b) la gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio** mediante 1) l'individuazione del territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica; 2) determinazione dei confini della Zona faunistica delle Alpi; 3) determinazione dei criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica; 4) l'individuazione delle unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale; 5) determinazione della capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse; 6) individuazione dei criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia; 7) indicazione strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani

venatori distrettuali; 8) individuazione dei criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina <<pronta caccia>> rispetto alla fauna selvatica; 9) individuazione dei criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992; 10) determinazione dei criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile; 11) definizione dei programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.

E' altrettanto pacifico sotto il profilo normativo (art.8 comma 4 L.R. 6/08) come i programmi di gestione faunistica delle aree protette debbano raccordarsi con il PFR (e non viceversa) e che tutte le parti del PFR relativi alla gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio (ovvero lett b) c.3° art.8 LR 6/08) debbono essere soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.

L'Art. 8 bis della legge regionale n.6 del 2008 stabilisce, inoltre che le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura siano individuate in base ai criteri dettati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate e che solo in via transitoria, ovvero in attesa del PFR, la Regione può provvedere (come ha fatto) a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.

#### OSSERVAZIONI F.A.C.E. ai capitoli 4 ISTITUTI DI GESTIONE, PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLA FAUNA del Progetto di Piano Faunistico

4.2 Istituti di gestione: non sono determinati né declinati i criteri d'individuazione ma il PFR si è limitato ad un'elencazione degli istituti e richiami cartografici. Ciò in violazione dell'art.8 comma 3 lett.b) della L.R. n.6/08

4.4.2 Zone Cinofile: mancano i riferimenti cartografici ed i criteri d'individuazione con un generico richiamo ai provvedimenti istitutivi delle Province

4.5 Istituti destinati alla produzione della fauna selvatica: non sono determinati né declinati i criteri d'individuazione ma il PFR si è limitato ad un'elencazione degli istituti e richiami cartografici. Ciò in violazione dell'art.8 bis L.R. n.6/08

4.6 Istituti di protezione: : non sono determinati né declinati i criteri d'individuazione ma il PFR si è limitato ad un'elencazione degli istituti e richiami cartografici. Ciò in violazione dell'art.8 della L.R. n.6/08

OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 5 RETE NATURA 2000 ED ASPETTI VENATORI del Progetto di Piano Faunistico

In reazione alle aree rientranti nella Rete Natura 2000 il PFR non determina né declinati i criteri d'individuazione ma si limita ad un'elencazione degli istituti e richiami cartografici. Ciò in violazione dell'art.8 comma 3 lett.b) della L.R. n.6/08

Alcune parti quali a mero titolo d'esempio

5.4 (pag.3) sistema di elaborazione dei piani di gestione

5.5.1.3 piano di gestione Risorgive dello Stella (pag.17)

Fan riferimento a delibere e piani non più in vigore in ragione della Sentenza T.A.R. 261/2013 che ha annullato la deliberazione giunta del 11 aprile 2013, n. 730 e il conseguente d.P.G.R. 15 maggio 2013, n. 0103/Pres., nella parte relativa al Piano di gestione del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella (schede RE1, RE2, RE3, RE4 e RE8), nonché il Piano stesso, nel testo costituente allegato 1 al decreto poc'anzi citato, "del quale fa parte integrante e sostanziale, completato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che si compone dei seguenti documenti: Relazione di Piano; allegato A; allegati tecnici; allegato B; misure di conservazione, elaborati cartografici (tavole da 1 a 5)".

Comunque tutti i piani di gestione sono stati assunti in violazione delle regole partecipative

## OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 6 UCCELLI

I dati dei censimenti, consistenze e prelievi considerati sono quelli relativi agli anni antecedenti il 2008 e quando nel testo si richiamo le annualità successive non si citano le consistenze delle specie né i riferimenti, anche solo bibliografici, da cui sono state tratte. A titolo d'esempio si citano indicano le seguenti parti:

6.6.3.1 I dati di consistenza dei Cormorani sono fermi agli anni 2000, dopo d'allora non si fa alcun riferimento ai censimenti tecniche e consistenze

6.9.1.11 Aquila reale

Si fa riferimento a n.27 coppie come desumibile da "studi recenti" non identificati neppure nella bibliografia e si fa riferimento a atti di bracconaggio di cui non vengono riportati dati o tempi in cui sarebbero avvenuti: "pettegolezzi"

In conclusione il componente F.A.C.E., non è stato messo nella condizione di avere una corretta rappresentazione dei dati ed elementi presupposti il parere tecnico scientifico da esprimere.

## OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 7 MAMMIFERI

I dati dei censimenti, consistenze e prelievi considerati sono quelli relativi agli anni antecedenti il 2011 e quando nel testo si richiamo le annualità successive non si citano le consistenze delle specie né i riferimenti, anche solo bibliografici, da cui sono state tratte. A titolo d'esempio si citano indicano le seguenti parti:

7.1.1. Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus*

7.1.1.1. Stato di conservazione della specie e dei relativi habitat: dati fermi al 2011

7.1.2. Lepre bruna europea *Lepus europaeus*

7.1.2.1. Stato di conservazione della specie e dei relativi habitat: i dati di consistenza della Lepre Bruna sono fermi agli anni 2010, dopo d'allora non si fa alcun riferimento ai censimenti tecniche e consistenze

#### 7.4.1.1.2.2. Zona di rimozione:

Erronea indicazione delle zone di eradicazione al cinghiale individuate in modo illogico e contraddittorio e comunque non secondo criteri di corretta gestione faunistica oltre alla previsione di assurdi divieto di esercizio della caccia in forme tradizionali come quella con il segugio, mettendo quindi in discussione l'efficacia, utilità e legittimità di una delle forme di esercizio venatorio praticate in tutta la restante parte del territorio nazionale.

In conclusione il componente F.A.C.E., non è stato messo nella condizione di avere una corretta rappresentazione dei dati ed elementi presupposti il parere tecnico scientifico da esprimere.

#### OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 8 DEFINIZIONE DEI RISULTATI GESTIONALI PER IL QUINQUENNIO 2015-19

1. Le consistenze obiettivo così dette N.O., individuate non con metodi scientifici ma secondo il parere dell'esperto e non validate sul campo. Ciò determina un errato calcolo dei censimenti attesi a cinque anni, quindi dei prelievi possibili ed infine della consistenza ottimale. Per le Riserve questo significa non poter prelevare alcune specie pur presenti o poter prelevare meno o in modo squilibrato.
2. Scarsa chiarezza nella descrizione della metodologia utilizzata per pervenire agli obiettivi attesi per il 2016 nella prima stesura e del 2019 in quella arbitrariamente rideterminata.
3. Scelta di definire obiettivi puntuali per singolo istituto che nella rielaborazione del documento sono stati definiti scarsamente attendibili.
4. Presenza di elementi soggettivi nelle valutazioni.
5. Assenza di un processo analitico relativo alle cause che possono portare a discrasie tra i valori di censimento e le percentuali di abbattimento realizzate.
6. Scarsa coerenza tra quanto riportato nel testo ed i valori proposti nelle tabelle.
7. Assenza di un'analisi sul trend delle popolazioni delle specie oggetto di gestione.
8. Assenza di un'analisi dei fattori di pressione in atto.

OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 9 DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI CACCIATORI CHE POSSONO ESERCITARE L'ATTIVITÀ VENATORIA IN CIASCUN DISTRETTO VENATORIO

Non sono stati individuati i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia in violazione dell'art. 8 comma 3 lette d L.R. n.6/08.

In conclusione il componente F.A.C.E., non è stato messo nella condizione di avere una corretta rappresentazione dei dati ed elementi presupposti il parere tecnico scientifico da esprimere.

OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 13 CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RINNOVO DI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE, AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE E ZONE CINOFILIE E PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE E GARE CINOFILIE

Il punto 13.3.2 *“Nelle ZC è consentito l'abbattimento per tutta la stagione venatoria esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili. Tuttavia al fine di limitare l'impatto che tali immissioni possono avere sul territorio per le specie selvatiche sul piano sanitario, genetico e biologico, è necessario limitare le specie a Fagiano comune e Quaglia comune (Coturnix coturnix), evitando l'impiego della Starna”* è contrario a norma di legge art.25 comma 7 L.R. n.6/08

Il punto 13.3.4 Diversamente dall'incipit non distingue la regolamentazione fra “manifestazioni ufficiali” e “gare cinofile locali” e neppure considerano le prove “Sant' Uberto” che hanno rilevanza nazionale ed internazionali.

Le limitazioni temporali non vengono spiegate nel dettaglio così come la differente disciplina per le manifestazioni dei cani da traccia

La materia non viene, erroneamente, devoluta ai PVD

In conclusione il componente F.A.C.E., non è stato messo nella condizione di avere una corretta rappresentazione dei dati ed elementi presupposti il parere tecnico scientifico da esprimere.

OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 12 CRITERI PER LA DISCIPLINA DEL PRELIEVO DI SELEZIONE DEGLI UNGULATI AL DI FUORI DEI PERIODI E DEGLI ORARI DI CUI ALLA LEGGE 157/92

L'intero capitolo va riformulato non essendo aderente al dettato normativo né coerente con le premesse del capitolo 8 che definisce inattendibili le N.O. relativamente ai singoli istituti di gestione

OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 13 CONTROLLO DEI RISULTATI DEL PVD

L'intero capitolo va riformulato non essendo aderente al dettato normativo di previsione ovvero gli artt.13 e 21 della L.R n.6/08 che qualifica il PVD come strumento di pianificazione subordinato agli indirizzi gestionali di tipo generale del PFR, in grado di attuare sul territorio le scelte gestionali pianificate su area vasta.

Il comma 2 dell'art.21 stabilisce che le verifiche debbano attenere alla gestione venatoria sull'intero distretto e non sui singoli enti di gestione.

Non può imporsi il meccanismo degli adempimenti, dei controlli ed approvazioni del regime precedente (esame e verifica delle singole relazioni su modelli predisposti peraltro) relativamente alle Rdc, AFV ZC AATV ma solo ai risultati distrettuali ed obiettivi del PVD.

Diversamente i PVD non avrebbero alcun senso

OSSERVAZIONI F.A.C.E. al capitolo 14 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI VENATORI DISTRETTUALI, STRATEGIE E OBIETTIVI FAUNISTICI

L'intero capitolo va riformulato non essendo aderente al dettato normativo di previsione ovvero l'art. 13 della L.R n.6/08 che lo qualifica come strumento di pianificazione subordinato agli indirizzi gestionali di tipo generale del PFR, in grado di attuare sul territorio le scelte gestionali pianificate su area vasta.

Affinchè ciò possa avvenire lo strumento deve avere un discreto margine nel definire scelte gestionali di livello locale.


Stando a quanto previsto nel PFR però, il PVD diventa di scarso significato in quanto deve unicamente conseguire degli obiettivi puntuali già definiti da un altro strumento. Diviene cioè un inutile duplicato ed un costo per gli istituti di gestione e soprattutto uno strumento inutile.

Inoltre ciò che il PVD dovrebbe individuare come il piano di prelievo dei singoli istituti di gestione e la sua variabilità nel corso dell'annata venatoria o le zone ove autorizzare le ZC non è fra le competenze assegnate.

Il capitolo è illegittimo per violazione di legge, a titolo esemplificativo: a) il punto 14.3 è in contrasto con le premesse del capitolo 8 come modificato nella seduta del Comitato Faunistico del 21/07/2014; il punto 14.7.2.1.1.: criteri per le modalità di prelievo è in contrasto con la legge 10/03

Il punto 14.4 ha previsioni impossibili per gli esecutori del PVD (mondo venatorio) e quindi per i progettisti quali "vengano controllate le specie opportuniste" (che seguono regole autonome) o che "ogni progetto di ripopolamento prevedrà in primis il ristabilirsi ed il miglioramento delle condizioni ambientali tipiche della specie considerata" (che seguono attività di terzi e regole autonome).

Udine 06 ottobre 2014



Avv. Paolo Viezzi  
Rappresentante F.A.C.E.